



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 338662 del 27 ottobre 2016

Oggetto: *D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche - Requisiti morali*

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede se risulti ostativo il reato di cui al punto 3) dell'allegato certificato del casellario giudiziale, ossia l'importazione, la detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti in concorso, per il quale il soggetto richiedente è stato condannato a reclusione per 4 anni e 3 mesi e ad una multa di € 20.000,00, con sentenza irrevocabile del 12-3-2013 e con pena accessoria di interdizione perpetua dai pubblici uffici per 5 anni.

Chiede, altresì, stante la circostanza che il soggetto richiedente ha comunicato di avere avviato presso la Direzione centrale della polizia criminale una richiesta di controlli finalizzati alla cancellazione delle risultanze attualmente presenti nel casellario giudiziale a suo carico in quanto dichiara di non aver mai avuto conoscenza, né ricevuto comunicazione alcuna dei procedimenti penali richiamati nel certificato, se in attesa degli esiti della richiesta possa comunque procedere al rilascio di un'autorizzazione temporanea.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Ai sensi della lettera b), del comma 1, dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione *“coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale”*.

Il successivo comma 3 dispone inoltre che *“Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione”*.

Ad avviso della scrivente, pertanto, il reato commesso risulta ostativo all'esercizio di attività commerciali e dal giorno in cui la pena risulta scontata il divieto permane per la durata di cinque anni.



Con riferimento alla circostanza che il soggetto in questione sia in attesa di conoscere il risultato della richiesta da lui avviata presso la Direzione centrale della polizia criminale ai fini della cancellazione delle risultanze attualmente presenti nel casellario giudiziale, la scrivente non può che prendere atto che allo stato attuale il medesimo soggetto risulta di fatto non in possesso dei requisiti morali necessari all'esercizio dell'attività commerciale che intenderebbe svolgere.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)